



CHI SIAMO

CHI È ASSTRA

STATUTO E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO ASSEMBLEE REGIONALI

CODICE ETICO E LINEE GUIDA 231

DATI PRINCIPALI DI SETTORE

ASSTRA SERVICE

REPORT ATTIVITÀ

AZIENDE ASSOCIATE

ORGANI FEDERALI

LA PRESENZA NELLE REGIONI

GRUPPI DI LAVORO

STRUTTURA

Statuto dell'Asstra

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
2. SCOPI
3. ADESIONE
4. SETTORI
5. ISCRIZIONE
6. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
7. CESSAZIONE DA SOCIO
8. CONTRIBUTI
9. ORGANI
10. ASSEMBLEA GENERALE
11. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONI
12. UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
13. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
14. CONSIGLIO DIRETTIVO
15. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
16. GIUNTA ESECUTIVA - COMITATO DI PRESIDENZA
17. PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
18. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
19. TESORIERE
20. COMMISSIONI TECNICHE PERMANENTI
21. DIRETTORE GENERALE
22. PATRIMONIO FEDERALE
23. BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
24. MODIFICAZIONI STATUTARIE
25. SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. La Federazione, costituita a norma dell'articolo 36 del codice civile con atto del 22 dicembre 2000, è denominata "ASSTRA Associazione Trasporti". La Federazione ha sede in Roma.
2. Per l'attuazione a livello regionale degli scopi come individuati dal presente Statuto, sono istituite le articolazioni regionali dell'Associazione su conforme delibera del Consiglio Direttivo. Le articolazioni regionali operano con piena autonomia e responsabilità amministrativa e finanziaria. Con apposito regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo, sono individuate le modalità per assicurare il necessario coordinamento delle politiche regionali con quelle nazionali.
3. L'adesione alle articolazioni regionali dell'Associazione implica la contestuale adesione ad Asstra nazionale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - SCOPI

1. *La Federazione non ha finalità politiche né di lucro. Essa si propone i seguenti scopi:*

a. promuovere e sostenere ogni azione volta a sviluppare in modo moderno ed efficiente la mobilità in tutte le sue forme, per renderla adeguata alle esigenze dei cittadini e delle imprese ed in sintonia con la qualità dell'ambiente, prevalentemente mediante l'attività delle imprese associate;

b. fare opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui valori ambientali, sociali ed economici dell'attività di trasporto e sul ruolo di questo servizio nello sviluppo del Paese;

c. tutelare in generale gli interessi degli associati, tra l'altro, nel campo finanziario, economico, tecnico, industriale, legale, amministrativo, contrattuale, sindacale;

d. rappresentare gli Associati nella conclusione di contratti ed accordi collettivi di lavoro in relazione ad esigenze di solidarietà associativa ed assisterli e/o rappresentarli, sulla base dei mandati ricevuti, nella stipulazione di accordi aziendali e nelle vertenze locali di lavoro;

e. rappresentare a tutti i livelli gli Associati nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, tecniche, politiche, sociali e sindacali;

f. rappresentare gli Associati nei rapporti con le organizzazioni comunitarie e con quelle internazionali, procedendo, a tal fine, alla designazione e alla nomina dei propri rappresentanti o delegati.

2. *La Federazione può partecipare e/o costituire imprese di capitali per il conseguimento delle seguenti finalità:*

1. *Ogni altra attività ritenuta utile per il conseguimento delle finalità statutarie prestare agli associati anche in forma singola assistenza, consulenza e servizi per quanto riguarda gli interessi particolari nel campo finanziario, economico, tecnico, industriale, legale e amministrativo;*
2. *promuovere studi, ricerche ed interventi in materia di trasporti;*
3. *su delega espressa di singole aziende o di gruppi di queste, istituire uffici per la stipula di convenzioni e/o contratti;*
4. *tutelare le attività delle imprese sul piano economico, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario;*
5. *svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, che sia riconosciuta utile dagli organi statutari; la Federazione persegue i suoi scopi secondo criteri di indipendenza e informa i suoi comportamenti a principi di trasparenza finanziaria e rigore gestionale.*
6. *Ogni altra attività ritenuta utile per il conseguimento delle finalità statutarie*

torna all'indice

Art. 3 - ADESIONE

1. *Possano far parte della Federazione in qualità di Associati:*

1.SOCI ORDINARI:

1.a: *Le imprese che esercitano con qualunque modalità attività di trasporto e servizi per la mobilità, nonché le società controllanti e partecipanti delle stesse*

1.b: *Le imprese, come definite al comma precedente, esercenti ogni attività strumentale, complementare e/o collaterale alla produzione del trasporto*

2. SOCI AGGREGATI:

Le imprese e le associazioni che svolgono attività connesse con la produzione o la fruizione del trasporto e dei servizi di mobilità; gli enti e/o i soggetti che svolgono attività di ricerca e studio in tema di mobilità.

2.a: *I Soci aggregati hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che la Federazione fornisce ai soci ordinari ed a partecipare a convegni, seminari od altre iniziative informative e divulgative promosse dalla Federazione.*

2.b: Sono tenuti al pagamento della quota associativa in misura inferiore a quella dovuta dai Soci ordinari , stabilita dall'Assemblea.

3.b: I rappresentanti dei soci aggregati partecipano all'Assemblea ma senza diritto al voto e non possono ricoprire cariche federali.

torna all'indice

Art. 4 - SETTORI

- 1. Al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza di ogni modalità ed attività esercitate dai Soci ordinari in coerenza con gli scopi generali della Federazione, questa è articolata nei seguenti settori:
 - A. "Trasporto locale", intendendosi per tale il trasporto autofiltranviario, ferroviario nonché esercitato con qualsiasi altra modalità di competenza dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.*
 - B. "Altre attività di trasporto", quali servizi automobilistici di lunga percorrenza di competenza statale, servizi di noleggio e turistici, ovvero esercizio di attività complementari al trasporto. I servizi di trasporto ferroviario delle merci sono ricompresi nell'ambito del settore "Altre attività di trasporto".**
- 2. Se del caso, potranno essere costituiti altri settori con deliberazione dell'Assemblea della Federazione su proposta del Consiglio Direttivo.*
- 3. I Settori, nel rispetto del vincolo degli ambiti definiti, seguono ed approfondiscono le tematiche tecnico-economiche ed amministrative di propria competenza, attraverso le commissioni tecniche permanenti di cui all'art. 20, contribuendo così alla definizione dell'attività della Federazione, compresi gli indirizzi nei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro.*
- 4. In considerazione delle specificità del settore ferroviario, è istituita un'apposita sezione denominata "Sezione ferro".*

torna all'indice

Art. 5 - ISCRIZIONE

- 1. Per l'iscrizione alla Federazione occorre presentare domanda sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa richiedente con obbligo di produrre la documentazione necessaria.*
- 2. All'atto dell'iscrizione alla Federazione, le imprese indicano il Settore d'appartenenza in ragione del loro core business.*
- 3. La domanda di iscrizione implica l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente statuto.*
- 4. Sulla accettazione della domanda delibera la Giunta Esecutiva; contro l'eventuale rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunicazione.*
- 5. La comunicazione della deliberazione deve essere fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o inviata per posta elettronica certificata (PEC)*
- 6. L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda. Essa avrà scadenza al compimento del secondo anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sarà data disdetta, con lettera raccomandata o inviata per posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 mesi prima della scadenza, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 36, del decreto legge 7.5.1980, n. 153.*

torna all'indice

Art. 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1. L'iscrizione alla Federazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni che siano adottate dai componenti gli organi federali comprese le disposizioni e gli accordi in materia sindacale. Gli Associati si obbligano inoltre:
 - a. ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione e con gli interessi collettivi degli altri Associati;*
 - b. a fornire tutti i dati statistici e le notizie che la Federazione riterrà di richiedere per il conseguimento dei propri scopi;*
 - c. a corrispondere i contributi di cui agli articoli seguenti.**

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere irrogate le seguenti sanzioni, previa contestazione degli addebiti agli associati che, comunque, contravvengono agli obblighi statutari:

- A. Diffida
- B. Deplorazione
- C. Radiazione, fermi restando gli obblighi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7).

3. Avverso i provvedimenti di cui sopra gli associati possono ricorrere all'assemblea, proponendo il ricorso con lettera raccomandata o inviata per posta elettronica certificata (PEC) entro trenta giorni dalla notifica ed, in caso di carenza del termine, dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Gli effetti della notifica restano sospesi fino alla decisione dell'Assemblea Generale.

4. Gli associati, che non assolvano regolarmente gli impegni contributivi, potranno anche essere convenuti in giudizio, ad iniziativa del Presidente della Federazione, nella qualità di rappresentante legale, sentito il Consiglio Direttivo, per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 180 del 11 novembre 2011, le imprese Associate e i loro rappresentanti sono tenuti a:

- a. riconoscere tra i valori fondanti di ASSTRA il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza;
- b. respingere e contrastare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;
- c. collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza di ASSTRA, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

6. Le imprese Associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto precedentemente, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'associazione. All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l'espulsione dall'associazione.

torna all'indice

Art. 7 - CESSAZIONE DA SOCIO

1. La qualità di Associato cessa:

- a. per disdetta che, ai fini del presente articolo, deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o inviata per posta elettronica certificata (PEC) dal legale rappresentante dell'Associato alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza biennale;
- b. per decadenza che consegue alla perdita da parte dell'Associato dei requisiti di cui al precedente art.3. Essa ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che l'accerta, salvo per gli obblighi contributivi che cesseranno con l'anno solare in corso;
- c. per esclusione per la mancata osservanza degli obblighi statutari ai sensi dell'art.6;
- d. per recesso secondo quanto è previsto nell'art.24 del presente statuto. In tal caso il contributo annuo dovrà essere corrisposto fino alla scadenza del biennio in corso.

2. La cessazione del rapporto associativo comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale e non esime l'associato dal corrispondere integralmente i contributi dovuti e quelli arretrati rimasti insoluti.

torna all'indice

Art. 8 - CONTRIBUTI

1. Ogni Associato è tenuto a corrispondere alla Federazione la quota di iscrizione una tantum stabilita dal Consiglio Direttivo nonché i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea, in base a criteri diretti ad assicurare l'equilibrio economico finanziario della Federazione.

2. Il Socio Ordinario è tenuto a corrispondere alla Federazione, oltre alla quota di iscrizione una tantum:

- a. il contributo ordinario annuo;

b. i contributi per attività svolte su richiesta di una particolare categoria di Soci ovvero di un singolo Socio, cui compete il relativo pagamento.

3. Il Socio Aggregato è tenuto a corrispondere, oltre alla quota di iscrizione una tantum:
 - a. il contributo ordinario annuo
4. Nell'anno di iscrizione il contributo annuo è dovuto pro rata dal mese della ammissione.
5. Ogni contributo, ordinario e straordinario, è intrasmissibile, non compensabile e non rivalutabile.
6. In caso di ritardo nel versamento dei contributi rispetto alle date fissate per il pagamento, è corrisposto l'interesse di mora calcolato in ragione del tasso ufficiale di sconto vigente al 1 gennaio di ogni anno.
7. Gli associati non in regola con i pagamenti possono partecipare ma senza diritto di voto all'Assemblea, non possono essere nominati e, se nominati, sono sospesi ai sensi del comma successivo, negli altri organi statutari. E' in facoltà del Consiglio Direttivo disporre la sospensione dalla fruizione dei servizi associativi per gli associati non in regola con i pagamenti.
8. Sono altresì sospesi dagli organi associativi, per un periodo di 6 mesi, i rappresentanti delle imprese associate, qualora queste ultime, nonostante le formali intimazioni loro rivolte, permangano nell'inadempimento dell'obbligo contributivo. Allo scadere del periodo di sospensione ed in permanenza della posizione debitoria, i rappresentanti delle Associate morose decadono definitivamente dagli organi.
9. Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
10. La Federazione, oltre che mediante riscossione diretta, può procedere con le modalità previste dall'art. 36 del D.L. 7 maggio 1980, n.153 o con ogni altra modalità consentita dalla legislazione vigente: l'iscrizione alla Federazione implica impegno espresso al versamento dei contributi con le modalità indicate dalla Federazione stessa.

torna all'indice

Art. 9 - ORGANI

1. Sono organi della Federazione:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. la Giunta Esecutiva;
 - d. il Presidente;
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Sono altresì organi della Federazione a carattere consultivo:
 - a. le Commissioni tecniche permanenti
3. Tutte le cariche federali sono di norma gratuite. L'eventuale corresponsione di indennità e di medaglie di presenza è a carico della Federazione nell'ipotesi e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Sono a carico dei Soci le spese per lo svolgimento di missioni e la partecipazione alle sedute dei propri rappresentanti che fanno parte degli organi della Federazione.
5. Sono altresì a carico degli Associati le spese per la partecipazione dei delegati alle Assemblee della Federazione.

torna all'indice

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale costituisce il massimo organo della Federazione. E' costituita dai delegati nominati dagli organi competenti dei Soci Ordinari.
2. I nominativi dei delegati devono essere comunicati con lettera a firma del legale rappresentante del Socio Ordinario.
3. I rappresentanti dei Soci aggregati partecipano alle assemblee generali senza diritto di voto.
4. I voti spettanti a ciascun Socio ordinario sono calcolati esclusivamente in relazione ai contributi versati di cui all'art.8, comma 2, lettere a) e b) secondo il seguente criterio: Contributo associativo annuo/Importo contributo base = Numero Voti
5. Tutti i Soci Ordinari hanno diritto ad almeno un voto.

6. *Il contributo base viene stabilito anno per anno dall'Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio preventivo.*
7. *I Soci ordinari che non siano in regola con il pagamento dei contributi possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto. Ciascun delegato può affidare i propri voti ad altri delegati.*
8. *L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di gennaio e luglio, salvo particolari esigenze che ne richiedano il differimento, per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, anche su proposta della Giunta Esecutiva, o da tanti Soci ordinari che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivi.*
9. *L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata o inviata per posta elettronica certificata (PEC) o con ogni altro mezzo idoneo che dia certezza dell'avvenuto ricevimento, almeno venti giorni prima della riunione.*
10. *L'invito deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.*
11. *In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata almeno otto giorni prima, con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.*

torna all'indice

Art. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONI

1. *L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari.*
2. *Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'Assemblea sarà valida quando sia presente almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari.*
3. *Le disposizioni dei capoversi precedenti non si applicano nel caso sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Federazione, nel quale caso è sempre necessario l'intervento di tanti delegati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci ordinari e la seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima a partire dal giorno successivo.*
4. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti.*
5. *L'Assemblea vota di norma a scrutinio palese. In presenza di esplicita richiesta da parte di uno o più delegati, l'Assemblea può decidere di votare con modalità segreta, salvo che per le modifiche statutarie per cui il voto è sempre palese.*

torna all'indice

Art. 12 - UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. *L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.*
2. *Il Direttore generale della Federazione funge da Segretario dell'Assemblea.*
3. *L'Assemblea nomina una Commissione composta da tre delegati per la verifica delle deleghe, nonché tre Scrutatori per il controllo delle votazioni.*
4. *Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario che dovrà essere inviato in copia a tutti gli Associati.*
5. *Le deliberazioni modificatrici dello statuto o di scioglimento della Federazione devono essere verbalizzate da un notaio.*

torna all'indice

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. *Sono di competenza dell'Assemblea:*
 - a. *l'elezione del Presidente della Federazione con le modalità di cui al successivo art.17; nonché l'autorizzazione alla prosecuzione del mandato , fino all'assemblea di nomina del nuovo Presidente, nei casi di cui all'art. 17, comma 2;*
 - b. *l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;*
 - c. *la ratifica dei membri del Consiglio Direttivo di cui al successivo art.14, lettera e), designati dalle Assemblee territoriali dei Soci ordinari, espressamente convocate dal Presidente della Federazione nei sessanta giorni precedenti la data dell'Assemblea;*
 - d. *l'eventuale elezione di membri del Consiglio Direttivo ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 14, lettera f);*
 - e. *l'adesione della Federazione alle Associazioni di secondo livello;*

- f. la determinazione dei contributi ordinari e straordinari di cui all'art.8 in base agli elementi che caratterizzano l'importanza dell'attività aziendale;
- g. la determinazione delle direttive di massima dell'azione federale;
- h. l'esame della relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo, del rendiconto economico-finanziario e relative deliberazioni;
- i. la deliberazione delle modifiche dello statuto sociale e la ratifica delle modifiche statutarie effettuate dal Presidente della Federazione su delega del Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 24;
- j. la decisione in ultima istanza sui ricorsi contro il rigetto delle domande di iscrizione o contro le deliberazioni di esclusione prese dal Consiglio Direttivo;
- k. la costituzione delle articolazioni regionali e dei Settori della Federazione;
- l. la deliberazione di scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali.
- m. ogni altra attribuzione riservata dal presente statuto alla competenza dell'assemblea

torna all'indice

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai 60 membri di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), nonché dagli eventuali altri membri di cui alla successiva lettera f).
2. Fanno parte del Consiglio Direttivo:
 - a. il membro eletto in qualità di Presidente dall'Assemblea;
 - b. i 10 rappresentanti dei Soci ordinari operanti nelle aree città metropolitane di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia.
Ove il rappresentante di diritto sia l'unico consigliere spettante alla regione, è facoltà dell'Assemblea regionale delle aziende associate proporre un rappresentante appartenente ad azienda diversa da quella di diritto.
Ove venga accordato un secondo posto ai sensi della lettera f) del presente articolo, il rappresentante di diritto viene inserito nel Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui nell'area metropolitana operino più Soci ordinari, sarà membro del Consiglio Direttivo il rappresentante del Socio ordinario che versa alla Federazione la quota associativa più alta;
 - c. i rappresentanti dei tre maggiori Soci ordinari esercenti il trasporto extraurbano su gomma, individuati in base alla maggiore consistenza delle quote associative versate alla Federazione;
 - d. i rappresentanti dei tre maggiori Soci ordinari esercenti trasporto ferroviario, individuati in base alla maggiore consistenza delle quote associative versate alla Federazione;
 - e. i rappresentanti dei Soci ordinari, con l'esclusione dei Soci ordinari già rappresentati ai sensi delle lettere precedenti del presente articolo, designati dalle assemblee delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle assemblee territoriali di cui al precedente art.13, lettera c). La determinazione del numero dei rappresentanti eleggibili per ogni regione in cui ci siano Soci della Federazione è effettuata dal Consiglio Direttivo nell'anno che precede il rinnovo dell'organo in relazione alla quantità ed al peso dei Soci all'interno di ogni regione, ferma restando la regola che ogni regione deve avere almeno un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, tenendo altresì conto della rappresentanza già assicurata alla singola regione dai soggetti espressi ai sensi delle lettere precedenti del presente articolo.
 - f. Qualora, su proposta della Giunta, il Consiglio Direttivo ravvisi la necessità di equilibrare la rappresentanza territoriale e/o modale degli associati in seno all'organo stesso, può proporre all'Assemblea l'integrazione del Consiglio Direttivo con non oltre quindici (15) membri. In caso di determinazione favorevole dell'Assemblea, quest'ultima provvede all'elezione dei membri proposti.
3. La rappresentanza in Consiglio direttivo è personale e non delegabile
4. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dall'incarico presso il Socio ordinario rappresentato, i membri del Consiglio decadono da tale carica come pure decadono i membri che rappresentano Soci ordinari che cessino di far parte della Federazione. In tale evenienza, se il membro cessato è rappresentante di un Socio ordinario di cui alle lettere b) , c), d)del presente articolo, si procederà all'automatico inserimento nel Consiglio Direttivo del rappresentante subentrante.

6. *Per i membri regionali di cui alla lettera e) del presente articolo, si procederà mediante cooptazione su indicazione dei Soci ordinari operanti nella Regione di riferimento.*
7. *I Consiglieri eletti nel corso dei quattro anni di durata del Consiglio decadono col decadere normale del Consiglio stesso.*
8. *Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o se ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.*
9. *Il Consiglio può riunirsi in forma ridotta qualora all'ordine del giorno figurino argomenti che interessano solo una determinata sfera o tipologia dei propri membri in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo stesso.*
10. *Esso è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o inviata per posta elettronica certificata (PEC) o mediante fax od altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima della data della riunione, osservandosi per tutto il resto le norme e le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.*
11. *In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche tre giorni prima.*
12. *I membri del Consiglio che per tre convocazioni continue non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.*
13. *Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Federazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.*
14. *Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti in carica. Trascorsa un'ora da quelle fissata nella convocazione le riunioni sono valide quando sia presente almeno il 40% dei componenti in carica. La partecipazione alle riunioni è consentita, ove possibile, anche mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza.*
15. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale della Federazione.*
16. *In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.*

torna all'indice

Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. *Spetta al Consiglio Direttivo:*
 - A. *proporre all'Assemblea per le ragioni di cui all'art. 17, comma 2, la prosecuzione del mandato presidenziale;*
 - B. *nominare i componenti della Giunta Esecutiva scegliendoli fra i suoi membri, avendo riguardo a che questi possano adeguatamente rappresentare sotto il profilo modale, dimensionale e regionale, le imprese associate;*
 - C. *nominare al proprio interno i Vice presidenti, fino ad un massimo di 3;*
 - D. *nominare il Tesoriere della Federazione, scegliendolo fra i suoi membri;*
 - E. *individuare le Commissioni permanenti per la durata del proprio mandato e nominarne i rispettivi presidenti scegliendoli al proprio interno;*
 - F. *promuovere consultazioni-referendum dei Soci ordinari a mezzo posta chiamandoli ad esprimere sulla base dei voti ad essi spettanti, il loro assenso o dissenso in merito a decisioni di particolare importanza che la Federazione debba assumere;*
 - G. *applicare le direttive fissate dall'Assemblea generale e deliberare la relazione del Consiglio sul bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea;*
 - H. *proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi ordinari e straordinari;*
 - I. *sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale le proposte di modifica allo statuto o delegare il Presidente della Federazione ad effettuare le modifiche statutarie, da ratificarsi nella prima Assemblea utile, dovute ex lege;*
 - J. *esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea generale, con riserva di ratifica da parte di questa;*
 - K. *promuovere e deliberare le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;*
 - L. *nominare, su proposta del Presidente, tenuto conto delle esigenze delle diverse modalità, uno o più componenti della Giunta Esecutiva con il compito di coordinare l'attività degli uffici della Federazione nelle trattative sindacali nazionali in conformità alle direttive di carattere generale impartite dal Consiglio Direttivo stesso;*
 - M. *prendere atto della decadenza dei rappresentanti dei Soci ordinari dalle cariche federali e provvedere alla loro sostituzione secondo le norme statutarie;*
 - N. *su proposta del Presidente, costituire o risolvere il rapporto con il Direttore Generale;*
 - O. *ogni altra attribuzione allo stesso riservata dal presente statuto*

torna all'indice

Art. 16 - GIUNTA ESECUTIVA - Comitato di Presidenza

1. *La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di nove (9) fino ad un massimo di diciotto (18) membri, ivi comprendendo il Presidente, il Tesoriere, i Vice Presidenti.*
2. *Il Presidente, il Tesoriere ed i Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza, che può essere convocato dal Presidente per l'esame delle questioni più urgenti.*
3. *La Giunta si riunisce, di norma, una volta al mese o quando lo ritenga opportuno il Presidente, o ne facciano richiesta tre dei suoi membri.*
4. *La Giunta è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, o con ogni altro mezzo idoneo che dia certezza del ricevimento o inviata per posta elettronica certificata (PEC), almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata con almeno 24 ore di preavviso.*
5. *I membri della Giunta che per tre convocazioni consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e la loro sostituzione sarà fatta dal Consiglio Direttivo. Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente. La partecipazione alle riunioni è consentita, ove possibile, anche mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza.*
6. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.*
7. *In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.*
8. *Il Direttore Generale partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva ed esprime parere non vincolante in merito alle deliberazioni.*
9. *E' nella facoltà del Presidente invitare alle sedute di Giunta le persone che, per incarico ricevuto o per la carica rivestita, possono assicurare un valido contributo alla discussione della Giunta.*
10. *Tali persone partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto.*
11. *E' compito della Giunta Esecutiva:*
 - a. *decidere su tutte le questioni connesse con l'attività federale seguendo le delibere e gli indirizzi del Consiglio Direttivo, e svolgere tutte le funzioni da questo affidatole, ivi compresa la costituzione di società o enti funzionali per il conseguimento degli obiettivi;*
 - b. *provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti della Federazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed ogni altro caso in cui sia richiesta ed ammessa;*
 - c. *decidere sui ricorsi per l'ammissione dei Soci ordinari e dei Soci aggregati e pronunciarsi sulla decadenza degli stessi ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del presente statuto;*
 - d. *determinare le modalità per la erogazione delle spese, degli investimenti dei capitali e per la gestione economica e finanziaria in genere del patrimonio.*
 - e. *Decidere su ogni altra questione alla stessa attribuita dal presente statuto.*
12. *In caso di urgenza la Giunta può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale per il tramite del Presidente deve riferire nella prima adunanza per la ratifica dei provvedimenti adottati.*

torna all'indice

Art. 17 - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. *Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni e non può espletare più di due mandati consecutivi.*
2. *Ove il mandato del Presidente non venga a scadenza contemporaneamente alla scadenza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, su proposta di quest'ultimo, può autorizzare la prosecuzione del mandato presidenziale sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.*
3. *L'Assemblea sceglie il Presidente all'interno di una rosa di nominativi individuati da una Commissione di saggi composta da tre membri designati dal Consiglio Direttivo in ragione di un rappresentante per ogni Settore, fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea.*
4. *La designazione dei Saggi è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dopo il suo insediamento.*
5. *La procedura per l'individuazione dei candidati alla Presidenza dovrà essere espletata nel termine di 2 mesi dall'insediamento della Commissione dei Saggi.*
6. *Sono eleggibili alla carica di presidente i rappresentanti dei Soci ordinari della Federazione, ovvero chi, avendo avuto un ruolo rilevante nell'ambito del trasporto pubblico, abbia maturato una comprovata esperienza nel settore.*
7. *Risulta eletto al primo scrutinio il candidato che abbia riportato una maggioranza qualificata pari ai due terzi delle aziende intervenute, ovvero, al secondo scrutinio, il candidato proposto che abbia riportato la maggioranza dei voti delle aziende presenti*

8. *Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.*
9. *Convoca l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva a norma e con le modalità previste dal presente statuto.*
10. *Egli provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività federale.*
11. *In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva alla quale, però, deve riferire alla prima adunanza per la ratifica dei provvedimenti adottati.*
12. *Il Presidente può delegare temporaneamente al Vice Presidente all'uopo da egli stesso designato o ad altro membro della Giunta Esecutiva alcune delle sue attribuzioni.*
13. *Nel caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente all'uopo designato.*
14. *Esercita tutti i poteri attribuiti dallo statuto.*

torna all'indice

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. *Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari e tre membri supplenti che possono essere scelti tra i rappresentanti dei Soci ordinari ed elegge tra i suoi membri ordinari il proprio Presidente. I rappresentanti dei Soci ordinari nominati membri del Collegio non devono essere già presenti in seno al Consiglio Direttivo.*
2. *I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.*
3. *L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Revisori è condizione indispensabile per l'eleggibilità alla carica di revisore ordinario e/o supplente.*
4. *La decadenza dalla carica ricoperta presso l'Associato comporta automaticamente la decadenza da componente del Collegio dei Revisori dei Conti.*
5. *Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.*
6. *I Revisori dei Conti ordinari assistono senza voto alle adunanze dell'Assemblea.*
7. *I Revisori dei Conti supplenti sostituiscono quelli ordinari in caso di loro cessazione o decadenza.*
8. *In caso di impedimento, assenza, ovvero cessazione e/o decadenza del Presidente del Collegio lo sostituisce il membro ordinario più anziano di età.*

torna all'indice

Art. 19 - TESORIERE

1. *Il Consigliere Tesoriere provvede alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese e all'amministrazione del patrimonio federale:*
 - a. *in relazione agli stanziamenti dei bilanci preventivi ed alle risultanze dei conti consuntivi, regolarmente approvati dall'Assemblea generale;*
 - b. *in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e delle disposizioni scritte del Presidente della Federazione.*

torna all'indice

Art. 20 - COMMISSIONI TECNICHE PERMANENTI

1. *Le Commissioni tecniche permanenti sono individuate dal Consiglio Direttivo che ne fissa ambiti di competenza e mandati. Esse hanno la medesima durata del Consiglio Direttivo e decadono alla scadenza di questo.*
2. *Le Commissioni, istituite nel numero limitato individuato, hanno lo scopo di preparare e proporre agli Organi orientamenti sulle questioni di grande rilevanza ed interesse per la professione.*
3. *I Presidenti di commissione sono designati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.*
4. *I Soci ordinari che desiderino far parte delle commissioni, devono sottoporre la loro candidatura al Consiglio Direttivo. Si impegnano a partecipare con assiduità ai lavori delle commissioni e ad effettuare i lavori che verranno a loro affidati.*
5. *L'assenza a tre sedute consecutive di un membro di una commissione comporta ipso jure la sua rimozione dalla commissione.*
6. *Le Commissioni si riuniscono su iniziativa del loro presidente con la frequenza necessaria per portare a compimento lo studio affidato loro.*

7. *Il presidente di ogni commissione deve sottoporre i risultati dei lavori della propria commissione al Consiglio Direttivo.*
8. *Le conclusioni dei lavori di ogni commissione sono l'oggetto di pubblicazioni o di comunicazioni specifiche secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.*

torna all'indice

Art. 21 - IL DIRETTORE GENERALE

1. *La gestione della Federazione è affidata al Direttore Generale, ovvero anche a più dirigenti demandando, in tale ultimo caso, al Presidente l'individuazione delle funzioni di competenza e delle relative responsabilità nonché il compito di assicurare il necessario coordinamento.*
2. *Il Consiglio Direttivo decide, su proposta del presidente, in merito alla nomina ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale.*
3. *Il Direttore Generale predispone il funzionigramma della struttura operativa della Federazione che viene proposto alla Giunta Esecutiva per l'approvazione.*
4. *Sono comunque convocabili dal Direttore riunioni dei Direttori Generali e/o dirigenti delle Aziende Associate per scambio di informazioni ed approfondimenti*
5. *Egli assume e licenzia il personale dandone preventiva informativa alla Giunta Esecutiva, propone al Presidente la nomina dei dirigenti, attua le disposizioni emanate dagli Organi federali, funge da Segretario nelle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e propone al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva ed al Presidente della Federazione le soluzioni e i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari.*

torna all'indice

Art. 22 - PATRIMONIO FEDERALE

1. *Il patrimonio federale è costituito:*
 - a. *dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non vengano erogate in conseguenza di specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
 - b. *dai beni immobili, mobili e dai valori di qualsiasi specie che per acquisti, lasciti, donazioni e per altre cause legalmente riconosciute pervengano in proprietà della Federazione.*
2. *In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.*
3. *E' fatto divieto durante la vita dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.*

Art. 23 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

1. *Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea devono essere corredati dalle opportune note illustrative del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo un mese prima della data fissata per l'Assemblea al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale nel termine di dieci giorni dovrà consegnare al Presidente la sua relazione.*
2. *Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere inviati agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.*

torna all'indice

Art. 24 - MODIFICHE STATUTARIE

1. *Esse sono deliberate dall'Assemblea su preciso ordine del giorno con voto favorevole della maggioranza spettante al complesso dei Soci ordinari ed è sempre necessario l'intervento di tanti delegati che rappresentino almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci ordinari. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo, in attuazione della facoltà di cui alla lettera f), art.15, del presente statuto, per le modifiche statutarie, potrà indire, nel semestre antecedente l'Assemblea, una consultazione-referendum a mezzo posta dei Soci ordinari che saranno chiamati ad esprimere il proprio assenso o dissenso in merito alle proposte*

così come formulate. Solo ove si abbia una risposta complessiva pari al 60% dei voti spettanti al complesso dei Soci ordinari, le proposte che abbiano conseguito nella consultazione-referendum l'assenso della maggioranza dei voti spettanti al complesso dei Soci ordinari, saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea convocata e costituita ai sensi degli artt.10 e 11 del presente statuto, che assumerà le relative deliberazioni a maggioranza di voti espressi.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente della Federazione il compito di provvedere alle modifiche statutarie, da ratificarsi nella prima Assemblea utile, dovute ex lege.
3. Le modificazioni dello statuto entreranno in vigore, ove dall'Assemblea non sia diversamente stabilito, col primo gennaio dell'anno successivo. Il Presidente della Federazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Associati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa. Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate e che in sede di approvazione abbiano votato contro le modifiche stesse, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

[torna all'indice](#)

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti al complesso degli Associati. In tal caso l'Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri.
2. L'Assemblea determina altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali secondo quanto previsto all'art.23 del presente statuto

[torna all'indice](#)

SITI GEMELLATI



CHI SIAMO

Chi è asstra
Aziende associate
Organi federali
La presenza nelle regioni
Gruppi di lavoro
struttura

CALENDARIO

Eventi e riunioni
Iniziative di settore

CIRCOLARI

STAMPA

Comunicati
newsletter
Rivista
Dicono di noi

EVENTI E FORMAZIONE

Convegni e seminari
Corsi di formazione

CONOSCENZA

Norme, sentenze, prassi

D.lgs 231/2001
Ricerche e indagini
Pubblicazioni
Progetti

DALLE AZIENDE

Annunci
Bandi

CONTATTI

DOVE SIAMO

AREA RISERVATA

Potrai accedere alle iscrizioni online ai convegni e accedere a tutti i contenuti

REGISTRATI

Privacy Policy

Ideato da



Realizzazione Tecnica & Grafica &&&

